

## **Art. 73**

### **Attività edilizia libera**

1. Le attività che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base del permesso di costruire o a seguito della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in base a questa legge.

2. Fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica specificatamente prescritti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, i seguenti interventi sono realizzati senza alcun titolo abilitativo:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 72, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 1, lett. i);
- c) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, ivi incluse le sistemazioni del terreno all'area pertinenziale che non comportino modificazioni delle quote superiori al metro di altezza;
- d) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;
- e) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- f) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante;
- g) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della medesima legge;
- h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione;
- i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari.

3. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, anche in via telematica, secondo le modalità eventualmente meglio specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) nei limiti delle previsioni del piano regolatore comunale e del piano colore, laddove adottato, le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 72, comma 1, lettera b). In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti nonché per interventi che interessano elementi strutturali;
- b) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;

- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;
- d) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee, fatta eccezione per i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- e) l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione esistenti, e delle relative strutture esistenti, nonché la loro modifica a condizione che non superi il limite del 20% delle misure di progetto o delle dimensioni degli impianti e delle strutture preesistenti concernenti il volume edilizio, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, nei casi di esonero dall'autorizzazione individuati dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1, lett. e) e dall'articolo 80, comma 1, lett. m). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. Resta fermo l'obbligo di segnalazione alla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998;
- f) i tunnel temporanei; le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione dei tunnel temporanei sono stabilite dal regolamento di attuazione, fermo restando che deve essere garantita la tutela igienico-sanitaria degli insediamenti interessati dalla permanenza di persone.

4. Nel caso di violazione dei presupposti indicati dai commi 1, 2 e 3, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. Il mancato rispetto dei predetti presupposti e di quelli specificatamente previsti dalla lettera d) del comma 2 per le opere precarie, fa sì che esse si considerino come realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione alla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.

5. Per la coltivazione delle cave, miniere e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in materia.